

“Riforma” costituzionale

Le ragioni del NO

Le basi del patto sociale poste dalla filosofia moderna e contemporanea sono le radici dello stato diritto ancor prima che della democrazia. Costituiscono il superamento dell'assolutismo e della concezione paternalistico-teocratica che vuole sudditi e non cittadini liberi.

Questo passaggio che è stato una conquista storica di grandi rivoluzioni liberal-democratiche, implica il potere di controllo del cittadino, garantito dal patto costituzionale.

La “riforma” in atto della nostra Costituzione sta intaccando questo baluardo istituzionale, dando poteri enormi al capo del governo e al partito di governo.

Le spinte populiste si incrementeranno allora sempre più, in una democrazia ridotta a ricerca strumentale del consenso. Così, nella globalizzazione mediatica, la nostra Repubblica sarà una “oligarchia demagogica” del potere finanziario e del suo pensiero a una dimensione.

di **Antonio Caputo**

Scrivendo Karl Popper, a proposito del potere: «l'eccessivo potere politico porta a situazioni in cui gli errori politici non si possono più ricercare. Anche se supponiamo che coloro che hanno il potere siano ispirati da puro altruismo (piuttosto che dall'intenzione di rimanere al potere), il loro potere tenderà a prevenire la ricerca e la correzione critica dell'errore, finché è possibile farlo.» (*Misericordia dello storicismo*, Milano 1977).

Locke nei suoi “Due saggi sul governo” aveva sottolineato come il potere civile, nato per garantire la libertà e la proprietà degli individui che si associano per autogovernarsi, è distinto dal governo paterno e a maggior ragione da quello padronale.

Immanuel Kant, riprende questa distinzione, preoccupandosi soprattutto della libertà morale degli individui, scrivendo: «Un governo fondato sul principio della benevolenza verso il popolo, come il governo di un padre verso i figli, cioè un governo paternalistico in cui i sudditi, come figli minorenni che non possono distinguere ciò che è loro utile o dannoso, sono costretti a comportarsi solo passivamente, per aspettare che il capo dello stato giudichi in qual modo essi devono essere felici, e ad attendere solo dalla sua bontà che egli lo voglia, è il peggior dispotismo che si possa immaginare» (*Scritti politici*, Torino 1956).

L'imprecindibile divisione dei poteri

Dello stato di diritto, fondato sulla separazione dei poteri costituiti, sono parte integrante, ricorda Bobbio (*Liberalismo e democrazia*, Milano, 2006) «tutti quei me-



canismi costituzionali che precludono o ostacolano l'esercizio arbitrario o illegittimo del potere e ne impediscono o scoraggiano l'abuso o l'esercizio illegale. Di questi meccanismi i più importanti sono: 1) il controllo del potere esecutivo da parte del potere legislativo o più esattamente del governo cui spetta il potere esecutivo da parte del parlamento cui spetta in ultima istanza il potere legislativo e d'indirizzo politico; 2) l'eventuale controllo del parlamento nell'esercizio del potere legislativo ordinario da parte di una corte giurisdizionale cui è demandato il sindacato di costituzionalità delle leggi; 3) una relativa autonomia del governo locale in tutte le sue forme e gradi rispetto al governo centrale; 4) una magistratura indipendente dal potere politico».

Questi sono i limiti giuridici del potere statale, che determinano l'assoggettamento dei poteri pubblici alla legge. D'altronde l'art.16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 affermava solennemente: «Ogni società in cui la garanzia

dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una Costituzione».

Il tradimento del patto costituzionale

Con la riforma della Costituzione, sottolinea Lorenza Carlassare, «i cittadini non eleggono più il Senato; nell'elezione della Camera la loro volontà viene distorta ed ha scarsissimo peso; nelle Province abolite, che in realtà sopravvivono, abolito è solo il Consiglio provinciale, vale a dire l'organo elettivo! Dal processo riformatore in corso il popolo esce privo di voce, esce sconfitta la democrazia: nulla “giustifica la sostituzione della definizione di democrazia come governo del popolo con una definizione dalla quale il popolo, come potere attivo, sia eliminato o sia mantenuto soltanto come fattore passivo in quanto è richiesta da parte sua l'approvazione di un leader, comunque espressa”. Sono parole di Hans Kelsen, grande giurista democratico del secolo scorso».

Questione centrale poi, in tempi di finanziarizzazione delle Istituzioni rappre-

sentative o che tali dovrebbero essere, nel mondo globalizzato, è quella del rapporto tra potere politico e potere economico, e in particolare degli equilibri istituzionali più idonei a contenere le “pressioni” e gli “straripamenti” dei soggetti economici.

Globalismo economico e oligarchia demagogica

La scena vede oggi i soggetti economici esercitare pressantemente e crescentemente le loro azioni all'interno dei recinti delle istituzioni di governo e dei relativi ruoli, più che dall'esterno. Un fenomeno in accelerazione in molti Paesi, e che sta conducendo i detentori degli interessi economici direttamente dentro le istituzioni e i ruoli di governo, in una cornice nella quale per di più l'intreccio e la sovrapposizione di potere politico, potere economico-finanziario e potere mediatico conferiscono alla miscela un alto potenziale di destrutturazione democratica.

In tali condizioni, oggettivamente, l'elezione a suffragio universale del capo del governo finisce per comportare un eccesso di concentrazione potestativa difficilmente compatibile con le condizioni minimali di una democrazia reale e non di facciata.

Miscelando legittimazione popolare e potenza censitaria, universalità del suffragio e omologante globalismo culturale, si trasforma la democrazia in oligarchia demagogica.

L'Italia è una Repubblica. Vietata la revisione della forma istituzionale

La Costituzione italiana ha scelto con l'art.138, la via di attribuire il potere di revisione costituzionale al Parlamento, organo titolare della potestà legislativa, anziché ad assemblee appositamente istituite o riunite a tale fine - come invece è previsto ad esempio nelle Costituzioni francese, statunitense e svizzera -.

Ma un limite espresso al potere di revisione è stabilito dal successivo art. 139, il quale dispone che «la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale».

Questa problematica ci riconduce all'idea di Costituzione come atto che perdura nel tempo e al ruolo da attribuire al principio maggioritario in sede di revisione; che è a fondamento stesso della democrazia, visto che il senso comune tende spesso a “banalizzare” il principio di democrazia, identificandolo con il potere assoluto della maggioranza.

Contro questo “pregiudizio maggioritario”, il costituzionalismo moderno, inteso come teoria del limite del potere, individua due diverse dimensioni proprie di ogni democrazia: quella politica, che si risolve, appunto, nel governo

della maggioranza; e la dimensione dello Stato costituzionale di diritto, che, a garanzia dei diritti fondamentali, sottopone a limiti stringenti anche il potere di revisione.

I principi del patto costituzionale

Le Carte costituzionali sono patti sociali, le cui clausole principali sono i diritti fondamentali, come senz'altro il diritto al voto, ma hanno una funzione di limite e di vincolo alla maggioranza a garanzia, *in primis*, delle libertà e dei diritti delle minoranze e degli individui.

Il potere di revisione costituzionale, in quanto derivato dal potere costituente, è anch'esso un potere costituito e, quindi, è un potere vincolato a restare all'interno dell'ordine “legale” proprio della Costituzione.

Con la storica sentenza n. 1146 del 1988, la Corte Costituzionale ha affermato che la Costituzione italiana «contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale. Tali sono – ha precisato la Corte – tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione, come quelli che appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana».

Nella giurisprudenza della Corte sono principi supremi rivolti a identificare il nucleo forte del patto costituzionale: fra gli altri: la sovranità popolare, l'unità e indivisibilità della Repubblica, la laicità dello Stato, l'unità della giurisdizione costituzionale, il diritto alla tutela giurisdizionale in ogni stato e grado di giudizio, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, i diritti inviolabili dell'uomo e, in particolare, la libertà personale, domiciliare, di corrispondenza, espressamente richiamati dall'art. 2, nonché dagli artt. 13, 14 e 15 della Costituzione.

NO allo stravolgimento

L'operazione di revisione costituzionale pretende un senato legislatore e tuttavia non elettivo, in spregio del principio di sovranità popolare che sta alla base della rappresentanza, con un premier forte dotato di poteri di nomina dei parlamentari che gli daranno la fiducia e degli organi di garanzia che dovrebbero controllarlo, a cominciare dal presidente della repubblica, sottraendo ai territori autonomia politica entro il limite tracciato dalla Costituzione repubblicana all'art.5.

Allora, qui sono in discussione il rapporto stesso tra governanti e governati, la forma di stato dell'ordinamento repubblicano, immutabile secondo l'art.139 e i principi supremi dello stato costituzionale di diritto.

I principi supremi esplicitamente violati dal d.d.dl. Renzi-Boschi sono, in primo luogo, quello della sovranità popolare sancito all'art. 1 della Costituzione (ritenuto ineliminabile dalle sentenze nn. 18 del 1982, 609 del 1988, 309 del 1999, 390 del 1999 e, da ultimo, dalla sent. n. 1 del 2014, secondo la quale «la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto [...] costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare».

No al nuovo Senato

È proprio la sovranità popolare ad essere violata dal “nuovo” art. 57, commi 2 e 5, come ha ben sottolineato il prof. Alessandro Pace, presidente del “Comitato per il No alla riforma”, nella pubblica lettera inviata ai parlamentari il 20 novembre 2015:

«Con una formulazione criptica indegna di una Costituzione, da un lato, esclude comunque che i senatori-sindaci non vengano eletti dai cittadini nemmeno in via indiretta, dall'altro prevede che la scelta dei senatori-consiglieri regionali avvenga da parte dei consiglieri regionali, che dovrebbero però conformarsi al risultato delle elezioni regionali. Per cui, delle due l'una: o l'elezione dei senatori-consiglieri si conformerà integralmente al risultato delle elezioni regionali e allora ne costituirà un inutile duplicato oppure se ne distaccherà e allora viola il principio dell'elettività diretta del Senato sancito dall'art. 1 della Costituzione. Si badi bene: l'esigenza dell'elettività diretta del Senato non è fine a se stessa, essa consegue da ciò, che, anche a seguito della riforma, il Senato eserciterebbe sia la funzione legislativa sia la funzione di revisione costituzionale che, per definizione, costituiscono il più alto esercizio della sovranità popolare».

«Senza poi dimenticare - specifica ancora Pace - che solo l'elezione popolare diretta consentirebbe di svincolare l'elezione del Senato dalle beghe esistenti nei micro-sistemi politici regionali, come è stato sottolineato, tra gli altri, dal Presidente emerito della Corte costituzionale Gaetano Silvestri. Il che, detto più ruvidamente, sta a significare che l'elezione diretta sottrarrebbe, almeno in via di principio, le elezioni dei senatori dal tessuto di scandali che contraddistinguono la politica locale italiana».

E ancora: «la prima e più evidente violazione consiste nella macroscopica differenza numerica dei deputati rispetto ai senatori, che rende praticamente irrilevante - nelle riunioni del Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica e dei componenti laici del CSM -